

	<b>Comune di Borgo Ticino</b> <i>codice Ente C_C816</i>		<b>Giunta Comunale (G.C.)</b>	
	<b>Nr.</b> <b>114</b>		<b>Data</b> <b>22/07/2020</b>	
	<b>OGGETTO: APROVAZIONE ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNO 2020 2022.</b>			

## Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

**APROVAZIONE ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNO 2020 2022.**

**Originale**

L'anno 2020 addì 22 del mese di Luglio alle ore 22.00, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) <b>Marchese Geom. Alessandro</b>	<b>Sindaco</b>	<b>SI</b>
2) <b>Viceconti Carmen</b>	<b>Consigliere_Ass</b>	<b>SI</b>
3) <b>Gallo Fabiola</b>	<b>Consigliere_Ass</b>	<b>SI</b>
4) <b>Mastroianni Maria</b>	<b>Assessore</b>	<b>SI</b>
5) <b>Gugliotta Michele</b>	<b>Assessore</b>	<b>AG</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carmeni Agostino che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: APROVAZIONE ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNO 2020 – 2022.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 12.11.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata, tra l'altro:

- di dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in eccedenza o soprannumero;

- di riconfermare la dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come dall'unito allegato A) dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

- di disporre in particolare che il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, non prevede alcuna copertura dei posti vacanti di organico;

- di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

**PRESO ATTO:**

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 27.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione annuale e pluriennale per gli anni 2020 - 2022, tenuto conto dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 - 2022 con precedente deliberazione consiliare n. 53 del 27.11.2019;

**RICHIAMATO:**

- l'art. 3, comma 120-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dall'organo di revisione dei conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

**RICHIAMATA ALTRESI':**

- la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 23.04.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la cessione del contratto stipulato dalla dipendente Fossale Elisabetta, quale dipendente Istruttore Vigile Urbano Cat. C/5 (iniziale C/1) di questo Comune, a tempo indeterminato ed orario pieno, al Comune di Agrate Conturbia (NO) a seguito di mobilità volontaria fissata dal 01.05.2020, da cui è maturata la vacanza del posto;

**DATO ATTO:**

- che rispetto all'attuale dotazione organica prevista in numero di 26 unità, di cui n. 08 vacanti, sono di conseguenza maturate nuove e maggiori esigenze derivanti da detta cessazione dal 01.05.2020 di una unità di Agente di Polizia locale, Cat. C/5, nell'ambito dell'Area di Vigilanza - Servizi di Polizia Locale, per cui sono presenti solo due unità rispetto alle quattro unità inizialmente previste, al di sotto pertanto del rapporto regionale per il personale dei corpi di polizia municipale: L.R.PIM. n. 57 del 16.12.1991, art. 1: " *la dotazione organica di ogni corpo o servizio di Polizia municipale è stabilita in misura non inferiore ad 1 addetto ogni 1.000 abitanti.* ";

#### CONSIDERATO CHE:

- con il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018 (pubblicato sulla G.U. del 27 luglio 2018, n. 173) sono state definite le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;
- che occorre pertanto procedere all'adeguamento e riapprovazione del piano triennale di fabbisogni del personale 2020-2022, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

#### OSSERVATO:

- che l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., prevede che a partire dall'anno 2019 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in misura corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, essendo venuto meno il regime limitativo previsto sulle cessazioni degli anni 2016 e 2017, che prevedeva quanto segue:
  - *cessazioni intervenute nel 2016 e 2017: 25% della spesa per la generalità degli enti, 75% per gli enti superiori a 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014);*
  - *cessazioni intervenute dal 2018: 100% della spesa del personale cessato;*
  - *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.*
- l'art. 14-bis, comma 1 lett. a) del d.l. n. 4/2019 convertito nella legge 26/2019, in merito alla possibilità del recupero della capacità assunzionale riferita all'ultimo quinquennio, rispetto quindi alle cessazioni dei dipendenti riferite a detto periodo;

#### ATTESO:

- che a seguito dell'emanazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019 n. 58, è da ritenere che le assunzioni non sono più soggette ad uno specifico vincolo di capacità assunzionale, poiché per il meccanismo previsto dall'articolo 39 già citato, se l'ente dimostra un rapporto tra totale della spesa di personale al lordo degli oneri, riferite da una parte ai primi tre titoli dell'entrata al lordo del fondo crediti di dubbia esigibilità, dall'altro, inferiore ai valori-soglia quali sono definiti da un decreto della Funzione pubblica, le assunzioni saranno ammesse entro la differenza tra detti due valori. Da detta nuova capacità di spesa complessiva per le nuove assunzioni, scaturisce l'opinione il venire meno della differenza tra assunzioni per concorso o per mobilità, come precedentemente assunta dal Giudice contabile;
- che tale limite trovava in ogni caso applicazione a seguito dell'avvenuta pubblicazione del d.p.c.m.;
- che l'istituto della mobilità non risulta tra l'altro più obbligatorio in forza dell'art. 3, comma 8 della legge 56/2019, che recita: *“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”*;  
*Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.*
- che inoltre detta mobilità volontaria in ragione di detta nuova normativa non potrà più essere considerata “neutra” rispetto ai limiti di finanza pubblica;

#### ATTESO:

- che a seguito dell'avvenuta pubblicazione del D.P.C.M. in data 17.03.2020 sulla G.U.n. 108 del 27/04/2020 sopra richiamato, finalizzato all'attuazione delle disposizioni delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, di cui alla nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, occorre definire l'individuazione dei valori soglia previsti da detta normativa ai fini di detta assunzione;
- che a tal fine il rapporto popolazione per il Comune di Borgo Ticino (NO) (n. 5212 al 31 dicembre 2019), si attesta alla lett. e) della tabella 1 dell'art. 4. Comma 1 del DPCM 17.03.2020 su citato;
- che a seguito della Circolare Ministero dell'Interno prot n. 974/a del 06.06.2020, interpretativa di indirizzo di detto Decreto, si è ritenuto quindi la possibilità di provvedere all'aggiornamento dell'iniziale fabbisogno del personale, tenendo conto del rispetto dei valori soglia di cui alla tabella 1 e 3 del D.P.C.M. 17.03.2020 già citato, cui rimane subordinata la presente deliberazione;

#### CONSIDERATO:

- che ove questo Comune si collochi al di sotto del valore soglia più bassi previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 17.03.2020, non sia tenuto ad approvare una nuova delibera dei piani assunzionali ritenendo sufficiente la certificazione di compatibilità di detti piani con la nuova disciplina sopra richiamata; certificazione riconducibile al Revisore del Conto, che ai sensi dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 è tenuto ad asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, oltre che a rilasciare il parere sul piano triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge n. 448/201;

#### CONSIDERATO INOLTRE:

- che con l'art. 16 del d.l. m. 113/2016 è stato abrogato la lett. a), art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e s.m.i. già citata, secondo cui gli enti locali erano tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

#### PRESO ATTO:

- che dei conteggi quali di seguito ai fini dell'individuazione dei valori soglia previsti dal D.P.C.M. 17.03.2020, come determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a), rispettivamente:

- Spese di personale 2019: Macroaggregato 101 € 716.411,50=  
Macroaggregato 103 € 1.404,16=  
Macroaggregato 109 € 29.726,26=  
**Pari ad € 747.541,92=**  
Esclusa IRAP.

- Entrate correnti: Media accertamenti:

Anno 2017: € 3.463.002,62= - FCDE 2019 € 109.200,00= pari ad € 3.353.802,62=  
Anno 2018: € 3.583.140,39= - FCDE 2019 € 109.200,00= pari ad € 3.473.940,39=  
Anno 2019: € 3.616.049,60= - FCDE 2019 € 109.200,00= pari ad € 3.506.849,60=  
Calcolo denominatore: ( € 3.353.802,62= + € 3.473.940,39= + € 3.506.849,60= totale € 10.334.592,61= :3 = € **3.444.864,20=**;

Rapporto: Spese correnti personale € **747.541,92=** : Entrate correnti € € **3.444.864,20=**  
**21,70%**;

- della capacità assunzionale rispetto alla soglia prevista nella tabella 1 del 26,91% fascia e) abitanti da 5.000 a 9999;

VISTI:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione necessaria per le assunzioni;
- l'art. 27 comma 9 del D.L. n. 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

PRESO ATTO CHE:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2020, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016, 2017, 2018 e 2019, ed il bilancio di previsione attuale assicura il rispetto degli obiettivi anche per il 2020;

RITENUTO di approvare in ogni caso, unitamente alla riconferma della ricognizione del personale dipendente, il nuovo piano d'assunzione prescritto dall'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.i., mediante la dichiarata necessità di provvedere a delle assunzioni per il triennio 2020 - 2022, in ragione della capacità assunzionale in atto;

CONSIDERATA ancora, la possibilità rispetto al posto vacante sopra richiamato di Istruttore Vigile Urbano, Cat. C/5 (iniziale C/1-C/6), all'area Amministrativa - Settore di Vigilanza, di provvedere ad assicurare la possibilità di copertura di tale posto nel corso dell'anno 2020;

RITENUTO di provvedere pertanto alla modifica dell'iniziale piano triennale delle assunzioni triennio 2020 - 2022, quale risulta di seguito:

- Anno 2020:
  - copertura n. 1 Istruttore - Cat. C/1 - Agente Polizia Locale – addetto all'Area Amministrativa – Settore Vigilanza - vacante;
- Anno 2021: Nessuna Assunzione;
- Anno 2022: Nessuna Assunzione.

CONSIDERATO ALTRESÌ:

- che la dotazione organica si muove in ogni caso in coerenza con le linee guida sul fabbisogno del personale (DPCM 8.5.2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27.7.2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo);

RILEVATO CHE non sussistono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'ente è rispettoso degli obblighi sanciti dall'articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113;

DATO ATTO CHE questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

DATO ATTO che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento

obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

DATO ATTO che il margine assunzionale maturato con la cessazione intervenuta dal 01.05.2020, inteso in senso dinamico, consente l'adozione di questo programma di reclutamento;

VALUTATO pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di confermare la dotazione organica dell'Ente quale approvata con deliberazione G.C. n. 132/2019, nella medesima consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria;

RITENUTO prevedere che si possa procedere ad eventuali assunzioni di personale per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e, segnatamente, dell'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere del Revisore del Conto acquisito con nota prot. n. 8692 in data 25.06.2020;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, dal responsabile del servizio interessato;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

CON votazione unanime e favorevole dei presenti, resa in forma palese nei modi di legge.

## **DELIBERA**

1. Di **approvare**, per i motivi espressi in narrativa, la ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), dando atto che nell'organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente.

2. Di **approvare**, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997 n. 449, la nuova programmazione triennale del fabbisogno del personale rispetto a detta dotazione organica riferita alla previsione di n. 26 unità, di cui coperti n. 18, rispettivamente:

- Anno 2020:
  - copertura n. 1 Istruttore - Cat. C/1 - Agente Polizia Locale - addetto all'Area Amministrativa - Settore Vigilanza - - vacante;
- Anno 2021: Nessuna Assunzione;
- Anno 2022: Nessuna Assunzione.

3. Di **precisare** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
4. Di **dare atto** del rispetto della capacità assunzionale di cui all'art. 4 lett. e) del D.P.C.M. 17.03.2020 espressa in narrativa.
5. Di **inviare** copia della presente deliberazione al dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema informatico del personale del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
6. Di **trasmettere** copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS nell'ambito del rispetto all'informazione di cui all'art. 5 del C.c.n.l. 2018;
8. Di **dare atto** del parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 e s.m.i, acquisito con nota prot. n. 8692 in data 25.06.2020;
9. Di **dichiarare**, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

=====



# Pareri

Comune di Borgo Ticino

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 166**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segretario**

Oggetto: **APPROVAZIONE ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE - ANNO 2020 2022.**


## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segretario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/07/2020**




Il Responsabile di Settore  
Dr Carmen Agostino

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/07/2020**



Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmeni Agostino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 19/08/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi 19/08/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmeni Agostino


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 22/07/2020...

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 19/08/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmeni Agostino

